

## ACCORDO LAVORO FLESSIBILE PRESSO L'AGENZIA ARSIAL

Il giorno 30 Dicembre 2015, in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, presso la sede centrale di Arsial, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica, nominata con determina direttoriale n. 225 del 12/05/2014 (così come modificata dalla successiva determinazione n. 160 del 18 marzo 2015) e le rappresentanze sindacali, legittimati alle trattative ed alla firma della presente intesa.

L'amministrazione e le parti sindacali concordano di stipulare il seguente accordo in materia di personale a tempo determinato ovvero in somministrazione presso l'Agenzia.

Nell'utilizzazione degli strumenti contrattuali previsti dalla presente normativa, l'Agenzia seguirà i seguenti principi e regole:

- 1- L'Agenzia può stipulare contratti di lavoro flessibile nel rispetto dell'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. e nei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- 2- Nel quadro normativo descritto dal precedente comma, l'Agenzia può stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, limitandone il ricorso alle ipotesi di carattere temporaneo o eccezionale, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario, ovvero per punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio, ovvero da prolungati e ripetuti periodi nei quali l'amministrazione non ha potuto procedere ad attivare altre e diverse forme di reclutamento con particolare riferimento a procedure selettive pubbliche.
- 3- E' vietato il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
- 4- Il lavoratore utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ha diritto ad avere il trattamento economico corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall'Agenzia per i propri dipendenti di pari profilo professionale, categoria e posizione economica, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalla successiva contrattazione collettiva, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1.
- 5- I lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovranno essere adibiti alle mansioni previste per i lavoratori dell'Agenzia, del corrispondente profilo professionale e posizione economica di accesso alle categorie B, C e D.
- 6- Il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il limite del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in dotazione organica presso l'Ente, arrotondato, in caso di frazione, all'unità superiore, salvo casi eccezionali da gestire secondo i successivi commi 10 ed 11.
- 7- L'Amministrazione comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art. 7 della legge 27 maggio 1970 n. 300.

- 9- L'Agenzia è tenuta, nei riguardi dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ad assicurare tutte le misure, le informazione e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm., in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati.
- 10- I lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato hanno diritto di esercitare presso l'Agenzia i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
- 11- L'Agenzia, nel caso si constati la necessità di utilizzare lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato provvede alla tempestiva e preventiva informazione alle R.S.U. ed alle OO.SS. rappresentative, in ordine ai motivi, al numero dei lavoratori, alla durata prevista dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed ai relativi costi.
- 12- Alla fine di ciascun anno l'Amministrazione fornisce alle R.S.U. ed alle OO.SS. rappresentative tutte le informazioni necessarie alla verifica della percentuale fissata dal comma 6, il numero dei lavoratori, il loro profilo professionale, i motivi che hanno determinato la stipulazione dei contratti e la durata degli stessi;
- 13- Devono escludersi dal calcolo dei limiti quantitativi richiamati nei commi precedenti gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferimenti da altri soggetti pubblici o privati.

Per l'Amministrazione di Arsial:

Il Presidente della Delegazione Trattante  
Dott. Stefano Sbaffi Direttore Generale

---

Il Componente della Delegazione di parte pubblica  
Dott. Damiano Colaiacomo Dirigente Risorse Umane

---

Per le Organizzazioni Sindacali

R.S.U.

---

---

C.G.I.L.

---

---

C.I.S.L.

---

---

C.S.A.

---

---

U.I.L.

---

---